

DEFINIZIONI

- I. **Assicurato:** soggetto giuridico indicato nelle Condizioni Particolari.
- II. **Compagnia: Credendo - Guarantees & Speciality Risks**, sede secondaria in Italia di Credendo - Guarantees & Speciality Risks SA - C.B.F.A. 2364, Via Vitruvio, 38 - 20124 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 03262690161.
- III. **Polizza:** contratto scritto costituito dalle Condizioni Generali, Condizioni Particolari e dalla **Proposta** e che specifica gli obblighi e i diritti condivisi e accettati dall'Assicurato e dalla Compagnia.
- IV. **Cliente/i:** soggetto giuridico che si indebita con l'Assicurato a seguito di una **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi**.
- V. **Linea di Credito:** la massima esposizione assicurabile dalla presente **Polizza**, determinata dall'Assicurato per il/i proprio/i **Cliente/i**, calcolata come previsto all'art.2 basandosi sulle **Linee di Credito di Primo Livello** richieste e concesse dall'Assicuratore di Primo Livello.
- VI. **Linea di Credito di Primo Livello:** **Linea di Credito** concessa dalla **Compagnia di Primo Livello** all'Assicurato per ogni **Cliente**. Ciò include anche le **Linee di Credito** temporanee concesse dall'Assicuratore di Primo Livello, ma non le **Linee di Credito** concesse con la sottoscrizione di Polizze e/o prodotti assicurativi addizionali.
- VII. **Compagnia di Primo Livello:** la Compagnia di assicurazione la cui ragione sociale e il cui indirizzo sono indicati all'art.2 delle Condizioni Particolari della presente **Polizza** e che concede e determina le **Linee di Credito di Primo Livello** per ogni **Cliente** dell'Assicurato.
- VIII. **Polizza di Primo Livello:** contratto assicurativo del credito commerciale (Polizza di Assicurazione Credito) tra la **Compagnia di Primo Livello** e l'Assicurato.
- IX. **Proposta:** documento compilato in modo veritiero e completo in ogni sua parte e sottoscritto dall'Assicurato dove si precisa la sua attività, il profilo e l'esperienza di pagamento del suo portafoglio **Clienti**. La **Proposta** è allegata alla presente **Polizza** e ne costituisce parte integrante (Allegato A).
- X. **Sofferenza/e:** qualsiasi evento o informazione riguardante il **Cliente**, circa la richiesta di apertura di una procedura fallimentare (ad esempio tutti i tipi di liquidazioni, sanzione amministrative, ecc.), informazioni riguardo procedimenti giudiziari o amministrativi nei confronti del **Cliente**, informazioni su procedimenti penali o per reati fiscali, informazioni sulla vendita di beni di valore sostanziale. Le informazioni summenzionate sono prese in considerazione se accessibili al pubblico o consegnate direttamente all'Assicurato.
- XI. **Perdita/e:** l'importo totale del credito vantato dall'Assicurato nei confronti del proprio **Cliente** che si trova in uno stato di **Mancato Pagamento**, al netto di eventuali recuperi.
- XII. **Sinistro/i:** importo relativo ad una **Perdita** che è assicurata secondo le condizioni stabilite dalla presente **Polizza**.
- XIII. **Indennizzo/i:** importo liquidabile all'Assicurato dalla **Compagnia** relativo ad un **Mancato Pagamento** di un **Cliente**, ritenuto indennizzabile dalla **Compagnia** secondo le condizioni della presente **Polizza**.
- XIV. **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi:** beni forniti e fatturati o nel caso di servizi prestati e fatturati dall'Assicurato al proprio **Cliente**, così come specificato nelle Condizioni Particolari art.1.
- XV. **Termine Massimo di Pagamento:** la massima dilazione di pagamento che l'Assicurato concede al proprio **Cliente** specificata nelle Condizioni Particolari art.4 che deve coincidere con la massima dilazione di pagamento indicata nella **Polizza di Primo Livello**.
- XVI. **Data di scadenza di pagamento:** la data di scadenza originale, non posteriore a quella indicata sulla fattura, che indica il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato dal **Cliente** all'Assicurato.
- XVII. **Scaduto:** si verifica quando un credito non è stato pagato alla **Data di Scadenza di Pagamento** originale, a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi**.
- XVIII. **Blocco delle Forniture:** data dalla quale le **Forniture di Beni e/o Prestazioni di Servizi** dell'Assicurato ai suoi **Clienti** non sono più assicurate. Il **Blocco delle Forniture** si può verificare nel momento stabilito dalla **Polizza di Primo Livello**, o nel momento in cui i crediti relativi alla **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** sono **Scaduti** da un numero di giorni superiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari art.5, oppure nel momento in cui il **Cliente** è in uno stato di **Mancato Pagamento**, oppure nel momento in cui c'è/ci sono una/delle **Sofferenza/e** - in base alla scadenza tra quelle indicate anteriormente che si verifica per prima. Se la **Compagnia di Primo Livello** concede un'ulteriore copertura, nonostante il **Blocco delle Forniture**, la **Compagnia** garantisce l'ulteriore copertura in base alle condizioni della **Polizza**, sempreché la **Linea di Credito di Primo Livello** non sia stata azzerata.

1. OGGETTO

La presente **Polizza** alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle Condizioni Generali e Particolari e dalla **Proposta**, ha per oggetto la copertura delle **Perdite** subite dall'Assicurato in conseguenza del **Mancato Pagamento** dei suoi crediti da parte di uno o più **Clienti** a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** così come descritto nella **Proposta** e precisato nelle Condizioni Particolari art.1.

2. ARBITRAGGIO DEI RISCHI

L'importo della **Linea di Credito** attribuita a ciascun **Cliente**, è pari alla differenza tra la **Linea di Credito** richiesta dall'Assicurato alla **Compagnia di Primo Livello** e la **Linea di Credito di Primo Livello**, fino ad un importo massimo pari alla **Linea di Credito di Primo Livello**. Nel caso in cui l'Assicurato debba ottenere garanzie (riserva di proprietà, fideiussione personale, fideiussioni bancarie, ecc.) per la concessione della **Linea di Credito di Primo Livello**, le stesse garanzie devono essere ottenute nella stessa misura per la concessione della **Linea di Credito**.

La data di validità della **Linea di Credito** attribuita a ciascun **Cliente** coinciderà con la data di delibera della **Linea di Credito di Primo Livello** (anche nei casi di conferma, di incremento, di riduzione e di azzeramento dell'importo della **Linea di Credito di Primo Livello**).

Qualora la delibera relativa ad una **Linea di Credito di Primo Livello**, o più in generale la **Polizza di Primo Livello**, preveda che la data di validità della **Linea di Credito di Primo Livello** sia posticipata rispetto alla data di delibera, la stessa data di validità verrà applicata alla **Linea di Credito** della presente **Polizza**.

Qualora la delibera relativa ad una **Linea di Credito di Primo Livello**, o più in generale la **Polizza di Primo Livello**, preveda l'applicazione della retroattività di validità, la stessa varrà anche per la **Linea di Credito** solo nel caso in cui si tratti di prima delibera su uno specifico **Cliente** o nel caso in cui al momento della nuova delibera della **Linea di Credito di Primo Livello** per uno specifico **Cliente**, fosse già attiva precedentemente una **Linea di Credito** per il medesimo **Cliente**.

Nel momento in cui si verifica una riduzione della **Linea di Credito di Primo Livello**:

- > La nuova **Linea di Credito** sarà pari al risultato della seguente moltiplicazione:

Esposizione coperta dalla presente **Polizza** al momento della riduzione della **Linea di Credito di Primo Livello**, moltiplicata per il coefficiente ottenuto dividendo la **Linea di Credito di Primo Livello** dopo la riduzione con la **Linea di Credito di Primo Livello** prima della riduzione.

- > Riduzioni della **Linea di Credito di Primo Livello** successive e avvenute entro 6 mesi dalla prima, ridurranno di conseguenza la **Linea di Credito** che sarà pari al risultato della seguente moltiplicazione:

Linea di Credito moltiplicata il coefficiente ottenuto dividendo la **Linea di Credito di Primo Livello** dopo la riduzione con la **Linea di Credito di Primo Livello** prima della riduzione.

Trascorsi 6 mesi contati dalla data di validità dell'ultima riduzione della **Linea di Credito di Primo Livello** e, se non si sono verificate ulteriori riduzioni/cancellazioni e l'Assicurato non sia a conoscenza di ulteriori riduzioni/cancellazioni previste dalla **Compagnia di Primo Livello**, la **Linea di Credito** sarà ripristinata secondo il metodo di calcolo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.

Se durante i 6 mesi contati dalla data di validità dell'ultima riduzione della **Linea di Credito di Primo Livello**, quest'ultima venisse incrementata almeno fino all'importo concesso prima della riduzione della **Linea di Credito di Primo Livello**, la **Linea di Credito** sarà ripristinata secondo il metodo di calcolo indicato nel primo paragrafo del presente articolo.

3. RISCHI COPERTI

Sono coperti alle condizioni della presente **Polizza** le **Perdite** definitive derivanti da crediti non pagati dovuti all'Assicurato, relativi a **Clienti** che si trovano in uno stato di **Mancato Pagamento**.

3.1. Mancato Pagamento (evento assicurato).

- 3.1.1. Sono considerati insolventi e quindi in uno stato di **Mancato Pagamento** i **Clienti** ai quali la **Compagnia di Primo Livello** ha accettato di pagare l'**Indennizzo** dovuto in conformità alla **Polizza di Primo Livello** e incorsi in una delle seguenti procedure.

- > per l'Italia: atto di precepto notificato, una volta decorso invano il termine ivi indicato per l'adempimento dell'obbligazione; irreperibilità del **Cliente** certificata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi art. 140 CPC; sentenza dichiarativa di fallimento; ammissione alla procedura di Concordato ex art. 161 e seguenti L.F.; omologa accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182 BIS L.F.; ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi; ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; conclusione di un Concordato Stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso;

- > per tutti gli altri Paesi: procedure collettive e individuali omologate dal tribunale secondo le leggi della nazione di appartenenza del **Cliente** o quando l'omologazione di tali procedure è stata respinta, poiché il patrimonio del **Cliente** è stato valutato insufficiente, mediante decisione giudiziaria, o quando si è perfezionato un Concordato Stragiudiziale accettato da tutti i creditori, nessuno escluso.

- 3.1.2. Se è previsto e regolamentato nella **Polizza di Primo Livello** il pagamento dell'**Indennizzo** con il solo *Protracted Default*, i **Clienti** sono considerati insolventi e quindi in uno stato di **Mancato Pagamento** anche per la presente **Polizza** sempreché tale **Mancato Pagamento** si verifichi conformemente ai termini e alle condizioni previste nella **Polizza di Primo Livello** e in questo caso la data di **Mancato Pagamento** coincide:

- > con la data di pagamento dell' **Indennizzo** effettuato dalla **Compagnia di Primo Livello** semprechè i **Clienti** non siano incorsi nella procedura di Concordato, di Concordato Stragiudiziale e di accordo di ristrutturazione dei debiti; oppure
 - > con la data di invio effettuata dall' **Assicurato** alla **Compagnia** della domanda di Concordato Giudiziale o della proposta di concordato stragiudiziale o della copia dell' accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla proposta del **Cliente** con indicata la percentuale concordataria o di soddisfo dei creditori.
- 3.1.3. In tutti i casi, ad eccezione di **Clienti** incorsi nella procedura di Concordato, di Concordato Stragiudiziale e di accordo di ristrutturazione dei debiti, la data di **Mancato Pagamento** (evento assicurato) coincide con la data di pagamento dell' **Indennizzo** effettuato dalla **Compagnia di Primo Livello** all' **Assicurato**, a condizione che: (1) la/e **Perdita/e** dell' **Assicurato** è / sono coperta/e secondo quanto stabilito dall' art. 3.2, e che (2) il **Cliente** è coperto secondo quanto indicato all' art.3.3. Nel caso in cui la **Compagnia di Primo Livello** paghi un **Indennizzo** all' **Assicurato** non dovuto e/o relativamente ad una **Perdita** non coperta secondo i termini e le condizioni della **Polizza di Primo Livello**, in questo caso il **Mancato Pagamento** (evento assicurato) non è assicurato dalla presente **Polizza**.
- 3.2. **Sinistri**. Ai sensi della presente **Polizza**, le **Perdite** dell' **Assicurato** sono coperte, se:
- 3.2.1. i crediti sono dovuti a seguito di **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** effettuate dalla data di decorrenza specificata nelle Condizioni Particolari art.3 fino alla data di scadenza della presente **Polizza** e
- 3.2.2. i crediti sono stati fatturati entro 60 giorni dalla data del documento di trasporto relativo alla **Fornitura di Beni e/o** ordine di acquisto relativo alla **Prestazione di Servizi** e
- 3.2.3. i crediti non sono contestati e
- 3.2.4. sono al netto di eventuali recuperi o recuperi derivanti da ufficiali procedure collettive giudiziali e stragiudiziali specificate nei precedenti artt. 3.1.1. e 3.1.2. e
- 3.2.5. i crediti sono stati fatturati conformemente alla capienza e in base alla **Linea di Credito** esistente in quel momento e
- 3.2.6. il **Termine Massimo di Pagamento** non eccede il termine indicato nelle Condizioni Particolari art.4 e
- 3.2.7. l' **Assicurato** ha esaurito tutte le possibili azioni di recupero tra cui l'escussione di garanzie bancarie e garanzie da terze parti e
- 3.2.8. la **Linea di Credito di Primo Livello** sul singolo **Cliente** è almeno pari all'importo specificato nelle Condizioni Particolari art.10a, **Non Qualifying Loss (NQL)** e
- 3.2.9. il **Mancato Pagamento** si è verificato nel periodo di durata della presente **Polizza**. Nel caso in cui sia stato concordato nella **Polizza di Primo Livello** un periodo differente entro il quale devono verificarsi i **Mancati Pagamenti**, anch'esso sarà valido per la presente **Polizza** e alle stesse condizioni di quelle stabilite nella **Polizza di Primo Livello**, ritenendo coperte esclusivamente le fatture emesse in decorrenza della presente **Polizza** ai sensi dell' art.3.2.1.
- 3.3. **Clienti assicurati**. Ai sensi delle condizioni della presente **Polizza**, sono coperti gli importi dovuti dai seguenti **Clienti** in stato di **Mancato Pagamento**:
- 3.3.1. **Clienti** che sono titolari di partita I.V.A. e iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altra analoga entità ufficiale a seconda della legislazione del Paese dove sono domiciliati e
- 3.3.2. **Clienti** che sono domiciliati in uno dei Paesi menzionati nelle Condizioni Particolari art.6 e
- 3.3.3. **Clienti** che si trovano nei confronti dell' **Assicurato** in una condizione di assoluta indipendenza sia sul piano giuridico che finanziario e sui quali non vi sia alcuna interferenza da parte dell' **Assicurato** nella direzione o gestione degli affari (cfr. art. 2359 c.c.) e viceversa e
- 3.3.4. **Clienti** che al momento della firma della presente **Polizza**, non hanno fatture scadute da un periodo di tempo superiore ai giorni stabiliti nelle Condizioni Particolari art.5, decorrenti dalla **Data di Scadenza di Pagamento** originale.
- 3.4. **Onere della prova**. Al sorgere di una contestazione tra l' **Assicurato** e la **Compagnia**, relativamente a un **Sinistro**, spetterà all' **Assicurato** provare che le condizioni della **Polizza** e le **Procedure di Gestione** e di recupero del Credito stabilite nella **Proposta** siano state rispettate. La comunicazione da parte dell' **Assicurato** del nome di un **Cliente** nella **Proposta** o in qualsiasi altro documento inviato prima o dopo la firma della **Polizza** non implica la copertura del **Cliente** nominato, valendo quanto previsto dall' art.3.3.
- 4.2. Nel caso in cui l' **Assicurato** realizzi una **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** a **Clienti**:
- 4.2.1. oltre i termini di **Blocco delle Forniture** stabilito nelle Condizioni Particolari art.5;
- 4.2.2. che sono in uno stato di **Mancato Pagamento** e/o
- 4.2.3. quando l' **Assicurato** è a conoscenza di qualsiasi evento (**Sofferenza**) relativo al **Cliente** che potrebbe ragionevolmente portare ad uno stato di **Mancato Pagamento**;
- 4.2.4. quando l' **Assicurato** ha prorogato la **Data di Scadenza di Pagamento** originale, superando il **Termine Massimo di Pagamento** stabilito dalle Condizioni Particolari art.4;
- questa **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** non è assicurata.
- 4.3. La **Compagnia** si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertarsi che l' **Assicurato** si attenga agli obblighi descritti nella presente **Polizza** e per verificare la veridicità delle informazioni e delle procedure contenute nella **Proposta**. L' **Assicurato** deve dare la sua piena collaborazione affinché queste verifiche vengano portate a termine e deve fornire alla **Compagnia** in qualsiasi momento la documentazione integrativa richiesta.

5. GESTIONE DELLA POLIZZA

Per la valutazione del rischio, per la stipula della **Polizza** e per il calcolo del **Premio** da parte della **Compagnia** è indispensabile che l' **Assicurato** si impegni a:

- 5.1. comunicare alla **Compagnia** nel mese successivo ad ogni **Annualità Assicurativa**:
- > il fatturato realizzato nell' **Annualità Assicurativa** trascorsa. L' **Assicurato** dichiarerà il fatturato assicurabile totale realizzato in ogni Paese e il fatturato assicurabile omnicomprensivo. Tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che la **Compagnia** invierà alla fine di ogni **Annualità Assicurativa** all' **Assicurato** (Allegato D);
 - > la **Percentuale di Accettazione** della **Polizza di Primo Livello**, calcolata come segue: somma totale di tutte le **Linee di Credito di Primo Livello** concesse dalla **Compagnia di Primo Livello** diviso la somma totale di tutte le **Linee di Credito di Primo Livello** richieste dall' **Assicurato** (si escludono dal calcolo i **Clienti** con **Linea di Credito di Primo Livello** concesso pari a zero), moltiplicato per 100. La **Percentuale di Accettazione** alla data della firma della presente **Polizza** è indicata nelle Condizioni Particolari art.13;
- 5.2. trasmettere alla **Compagnia** entro un mese dalla fine di ciascuna **Annualità Assicurativa** l'elenco completo di tutte le **Linee di Credito di Primo Livello** concesse dalla **Compagnia di Primo Livello** e l'elenco completo di tutte le **Linee di Credito di Primo Livello** richieste dall' **Assicurato**;
- 5.3. comunicare immediatamente alla **Compagnia** ogni **Sofferenza** che ha un'alta probabilità di diventare un **Mancato Pagamento** e comunicare alla **Compagnia** nel mese successivo ad ogni quadrimestre solare:
- > la situazione delle **Perdite** e dei contenziosi, intendendosi per tali le pratiche passate al legale per il recupero sia extra-giudiziale che giudiziale; tale segnalazione deve essere inoltrata utilizzando il modulo che quadrimestralmente la **Compagnia** invierà all' **Assicurato** (Allegato C);
- 5.4. comunicare alla **Compagnia** ogni informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni della **Polizza** e in modo particolare quelle relative al calcolo del **Premio** e all'analisi dei **Sinistri** denunciati;
- 5.5. dichiarare i **Sinistri** per i quali si domanda l' **Indennizzo** alla **Compagnia** entro 30 giorni calendario dalla data in cui è venuto a conoscenza del **Mancato Pagamento** così come definito all' art.3.1 precedente, per mezzo di un modulo fornito dalla **Compagnia**, debitamente compilato e firmato con l'indicazione espressa della **Perdita** richiesta, di cui un esemplare è allegato alla presente **Polizza** (Allegato B) e nel quale vengono indicati i documenti che l' **Assicurato** deve trasmettere alla **Compagnia** per ottenere l' **Indennizzo**. L' **Assicurato** dovrà dimostrare di aver rispettato le condizioni indicate all' art.4.1 precedente.
- L' **Assicurato** trasmetterà alla **Compagnia** non appena possibile:
- > nel caso di procedure concorsuali, la prova dell' ammissione al passivo dei crediti da lui vantati nei confronti del **Cliente** insolvente, nonché il decreto di omologazione;
 - > nel caso di procedure esecutive, il verbale di pignoramento mobiliare, atto di pignoramento immobiliare, atto di pignoramento presso terzi e dichiarazione del terzo;
- 5.6. trasmettere alla **Compagnia** una copia della **Polizza di Primo Livello** comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici;
- 5.7. informare immediatamente la **Compagnia**:
- > del recesso e/o risoluzione e/o cancellazione della **Polizza di Primo Livello** e della sottoscrizione di una **Polizza di Primo Livello** con la stessa **Compagnia di Primo Livello** differente da quella indicata alla data di decorrenza della presente **Polizza** e trasmettere alla **Compagnia** una copia della nuova **Polizza di Primo Livello** comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici e
 - > della sottoscrizione di una **Polizza di Primo Livello** con una **Compagnia di Primo Livello** diversa da quella indicata nelle Condizioni Particolari art.2 e trasmettere alla **Compagnia** una copia della nuova **Polizza di Primo Livello** comprese tutte le condizioni generali e particolari e tutte le clausole aggiuntive e tutte le relative appendici;
- 5.8. trasmettere alla **Compagnia** la documentazione e la corrispondenza avvenuta tra l' **Assicurato** e la **Compagnia di Primo Livello** relativa alle denunce di **Sinistri** e alle relative richieste di **Indennizzo** per ogni **Cliente** in uno stato di **Mancato Pagamento**, includendo il calcolo dell' **Indennizzo** effettuato dalla **Compagnia di Primo Livello** o il rifiuto al pagamento di un **Indennizzo** e - su richiesta della **Compagnia** - tutte le decisioni della **Compagnia di Primo Livello** riguardanti le **Linee di Credito di Primo Livello** (ad esempio, riduzioni, cancellazioni, cambiamenti della **Percentuale di Copertura**, riduzione **Termine Massimo di Pagamento**);

4. GESTIONE DEI RISCHI

L' **Assicurato** gestisce i rischi coperti dalla presente **Polizza** come se non fosse assicurato dalla **Compagnia**, con prudenza e con il buon senso richiesto ad un esercente attività commerciale e in particolare:

- 4.1. L' **Assicurato** è obbligato a:
- 4.1.1. monitorare le **Date di Scadenza di Pagamento**, richiedere il pagamento e aggiornare le singole posizioni, praticando la gestione del credito commerciale relativa all' oggetto dell' assicurazione conformemente alle procedure indicate nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e nelle Appendici della **Polizza di Primo Livello**. Prendere nei confronti del **Cliente** tutte le misure ragionevoli e compiere tutti i passi necessari per evitare un insoluto o al limite per limitarne l'importo e
- 4.1.2. rispettare tutti gli obblighi previsti dalla **Polizza di Primo Livello** e dalla **Compagnia di Primo Livello**.

- 5.9. fornire un'adeguata garanzia (ad esempio: cauzione, fideiussione, lettera di patronage) a favore della **Compagnia**, ogni qualvolta e nella stessa misura in cui la **Compagnia di Primo Livello** lo richieda come condizione per concedere e/o mantenere la copertura.
- 5.10. La **Compagnia** non è responsabile circa le informazioni e/o i documenti inviati dall'**Assicurato** e/o dal broker incaricato, alle autorità fiscali e giudiziarie. La **Compagnia** considera le informazioni e/o i documenti ricevuti corretti ed è responsabilità dell'**Assicurato** controllare e garantire la loro veridicità ed esattezza.

6. PREMIO

- 6.1. L'importo e/o la modalità in cui il **Premio** viene calcolato sono precisati nelle Condizioni Particolari. Il **Premio** va pagato entro 30 giorni dalla data dell'Avviso di Pagamento che viene emesso ed inviato via email dalla **Compagnia** all'**Assicurato**:
- > al momento della firma della **Polizza** e alla data di decorrenza della nuova **Annualità Assicurativa** in caso di rinnovo, per quanto riguarda il **Premio Minimo Annuo**;
 - > al termine di ogni **Annualità Assicurativa** per quanto riguarda il **Premio di Regolazione**, calcolato come indicato nelle Condizioni Particolari art. 8.1
- 6.2. Il **Premio Minimo Annuo** è definitivamente acquisito dalla **Compagnia** e non è rimborsabile.
- 6.3. I **Premi** vengono maggiorati dell'imposta governativa, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente al **Premio**.
- 6.4. Si conviene espressamente che, all'occorrenza, la **Compagnia** potrà compensare i **Premi** dovuti dall'**Assicurato**, con gli **Indennizzi** dovuti all'**Assicurato** fermo restando quanto segue:
- > l'importo dell'imposta calcolato sui **Premi** originariamente dovuti dovrà essere pagato; e
 - > l'importo degli **Indennizzi** sia stato dichiarato indennizzabile e definitivo dalla **Compagnia** all'**Assicurato**, tramite la sottoscrizione della quietanza.
- 6.5. Il **Premio Minimo Annuo** e il **Premio di Regolazione** sono dovuti per intero e devono essere effettivamente versati dall'**Assicurato** per avere il diritto di richiedere un **Indennizzo**.

7. INDENNIZZO

I **Sinistri** e i relativi **Indennizzi** avvenuti in una determinata **Annualità Assicurativa** verranno attribuiti per competenza all'**Annualità Assicurativa** o alle **Annualità Assicurative** nella/e quale/i sono sorti i relativi crediti assicurati non pagati, ed è dunque la data di emissione originale delle fatture assicurate insolute che determina la competenza. Per il calcolo dell'**Indennizzo** si dovrà applicare per competenza la **Franchigia Annuale Globale** ai sensi dell'art.7.1 seguente di ogni **Annualità Assicurativa**. Per quanto riguarda la **Franchigia per Sinistro** ai sensi dell'art.7.4, la stessa dovrà riferirsi all'**Annualità Assicurativa** relativa alla prima fattura insoluta assicurata sino ad assorbimento del **Sinistro** e, se non del tutto assorbita, alle fatture insolute assicurate successive del **Sinistro** stesso.

- 7.1. **Franchigia Annuale Globale (FAG)**: la somma di **Sinistri** coperti dalla **Polizza** e ritenuti indennizzabili dalla **Compagnia** precisata nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.9, che rimangono a carico dell'**Assicurato** per ogni **Annualità Assicurativa**.
- 7.2. **Percentuale di Copertura**: la **Percentuale di Copertura** dei crediti coperti in eccesso alla **Franchigia Annuale Globale** precisata nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.11. La percentuale scoperta resta ad esclusivo carico dell'**Assicurato**. La **Percentuale di Copertura** non può essere superiore alla percentuale di copertura della **Compagnia di Primo Livello**.
- 7.3. a) **Massimale di Polizza**: importo massimo di **Indennizzi** liquidabili dalla **Compagnia** nel corso di un'**Annualità Assicurativa** e/o nel corso della durata della presente **Polizza**. Il **Massimale di Polizza** precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.12.a diminuisce nella stessa misura degli **Indennizzi** pagati e si ricostituisce con i recuperi pagati alla **Compagnia**.
- b) **Massimale di Polizza per singolo Sinistro**: importo massimo di **Indennizzo** liquidabile dalla **Compagnia** relativamente ad ogni singolo **Sinistro** coperto dalla **Polizza**, ritenuto indennizzabile dalla **Compagnia**. Il **Massimale di Polizza** per Singolo **Sinistro** è precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.12.b.
- 7.4. **Franchigia per Sinistro**: importo deducibile da ogni **Sinistro** coperto dalla **Polizza**, ritenuto indennizzabile dalla **Compagnia** precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.10b.
- 7.5. **NQL (Non Qualifying Loss)**: sono escluse dalla copertura della presente **Polizza** le **Perdite** di un singolo **Cliente** la cui **Linea di Credito di Primo Livello** è inferiore all'importo precisato nelle Condizioni Particolari ai sensi dell'art.10a.
- 7.6. **Calcolo dell'Indennizzo**: ammontare del **Sinistro** relativo a **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** coperto ai sensi dell'art.3.2 e dell'art.3.3 precedenti e
- > diminuito dell'importo della **Linea di Credito di Primo Livello**
 - > limitato alla **Linea di Credito**
 - > meno recuperi pre-**Indennizzo** (al netto di quanto dovuto alla **Compagnia di Primo Livello**) e in caso di Concordato o di Concordato Stragiudiziale o di accordo di ristrutturazione dei debiti, meno l'importo dell'esposizione coperta moltiplicata per la percentuale concordataria omologata o percentuale di soddisfo dei creditori.
 - > meno la **Franchigia per Sinistro**
 - > meno la **Franchigia Annuale Globale** non ancora assorbita
 - > il risultato moltiplicato per la **Percentuale di Copertura**
 - > limitato al **Massimale di Polizza per singolo Sinistro**
 - > limitato al **Massimale di Polizza** non ancora utilizzato.

L'**Indennizzo** relativo ad una specifica **Perdita** non può mai essere superiore all'**Indennizzo** finale pagato dalla **Compagnia di Primo Livello**.

- 7.7. **Data dell'Indennizzo**: l'**Assicurato** può richiedere il pagamento dovuto alla **Compagnia** una volta che la **Compagnia di Primo Livello** ha pagato l'**Indennizzo** relativo allo stesso **Cliente**, sempreché siano state rispettate le condizioni della seguente **Polizza**. La **Compagnia** pagherà all'**Assicurato** l'**Indennizzo** dovutogli entro 30 giorni calendario decorrenti dalla data della ricezione di tutti i documenti richiesti dalla **Compagnia** che dimostrino l'indennizzabilità del **Sinistro**.
- 7.8. **Surroga**: con la liquidazione dell'**Indennizzo** da parte della **Compagnia**, la **Compagnia** è surrogata in tutti i diritti ed azioni che competono all'**Assicurato** nei confronti del **Cliente** o di una parte terza per quanto concerne il recupero del credito.

8. PAGAMENTI E RECUPERI

- 8.1. Qualsiasi pagamento e somma recuperata (come ad esempio: vendite di resi, escussione di garanzie, pagamenti di quote concordatarie) e qualsiasi credito vantato dal **Cliente** nei confronti dell'**Assicurato** che possa compensare i crediti assicurati oggetto del **Mancato Pagamento**, sono dedotti dall'**Indennizzo** dovuto all'**Assicurato** se e nella misura in cui influiscono esclusivamente e in via definitiva sulla/e **Perdita/e** coperta/e dalla presente **Polizza**.
- 8.2. Se non è possibile determinare se i pagamenti e recuperi sono esclusivamente relativi alla **Perdita** coperta o non coperta dalla presente **Polizza**, o sono esclusivamente relativi alla **Perdita** che è stata indennizzata dalla **Compagnia di Primo Livello**, tali pagamenti e recuperi sono ripartiti pro-rata in maniera proporzionale fra l'**Assicurato**, la **Compagnia di Primo Livello** e la **Compagnia** in funzione della rispettiva quota di partecipazione alla **Perdita**.
- 8.3. Ogni importo recuperato relativamente ad un **Sinistro**, rimasto a carico dell'**Assicurato** ai sensi dell'art.7.1, è corrisposto all'**Assicurato**, ma andrà a ricostituire per lo stesso ammontare la **Franchigia Annuale Globale (FAG)** non ancora assorbita.
- 8.4. L'**Assicurato** è obbligato immediatamente a comunicare ed a fornire prova alla **Compagnia** di qualsiasi pagamento ricevuto. Questo obbligo si applica nel caso di **Sinistri** che rimangono a carico dell'**Assicurato** ai sensi dell'art.7.1 e nel caso di **Sinistri** dove l'**Assicurato** ha ricevuto pagamenti e recuperi di credito successivi all'**Indennizzo** da parte della **Compagnia**. In questi casi la **Compagnia** fornirà un nuovo calcolo dell'**Indennizzo** e l'**Assicurato** è obbligato a rimborsare la **Compagnia** degli **Indennizzi** liquidati che presentano un importo liquidato superiore a quello dovuto.

9. ESCLUSIONI

- 9.1. Sono escluse dalla copertura della presente **Polizza** i **Sinistri** derivanti da: guerra, occupazione, rivoluzione, sciopero generale, tumulti, atti di terrorismo; confisca, requisizione o distruzione dei beni ordinata dalla pubblica autorità; direttamente o indirettamente da qualsiasi fenomeno di origine nucleare o da danni dovuti agli effetti diretti o indiretti di esplosioni o di emanazione di calore; dalle conseguenze dirette o indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti o altro cataclisma, assestamento cedimento slittamento del terreno od ogni altra calamità naturale; fluttuazioni del tasso di cambio e/o svalutazioni monetarie; impossibilità di trasferimento di fondi; transazioni concluse infrangendo le leggi o i regolamenti del Paese di destinazione, del Paese di transito o di quello del compratore; introduzione di restrizioni all'importazione o all'esportazione od ogni altra misura di embargo, dovute all'infrangimento delle leggi del Paese dell'**Assicurato** e/o del **Cliente**.
- 9.2. Non sono coperti gli importi dovuti: da qualsiasi Stato, regione, provincia, comune e altre entità pubbliche che non possono essere dichiarate fallite o che non possono essere soggette a forme di procedure collettive decretate dal tribunale del Paese del **Cliente**; da persone giuridiche che non siano iscritte alla C.C.I.A.A. o altro ente similare all'estero, da non titolari di partita I.V.A.; da **Clienti** che dipendono dall'**Assicurato** sul piano giuridico o economico-finanziario o sui quali l'**Assicurato** esercita un controllo gestionale o che comunque partecipa alla direzione e alla gestione degli affari; da **Clienti** che rientrano nella fascia di autodeterminazione della **Linea di Credito di Primo Livello** (latitudine, limite discrezionale); relativi a crediti coperti da altra assicurazione.
- 9.3. Sono esclusi dalla copertura della presente **Polizza** gli importi relativi a: IVA, altre tasse e dazi doganali dovute a commercial internazionali, perdite di potere di acquisto della valuta, fatture emesse che comportano un superamento della **Linea di Credito** stabilita e una **Fornitura di Beni e/o Prestazione di Servizi** in violazione a quanto stabilito dall'art.4.2; interessi di ritardo, danni, interessi, penalità contrattuali e spese legali per azioni di recupero; ai costi relativi alla soluzione di litigi o contestazione delle forniture e ai costi legati alla produzione di beni o a servizi incompleti, che non sono stati portati a termine nel momento in cui si è verificato il **Mancato Pagamento**.

10. VIGENZA – DURATA – RINNOVO

- 10.1. La presente **Polizza** è sottoscritta per la durata specificata nelle Condizioni Particolari all'art.14.
- 10.2. Salvo quanto stabilito nelle Condizioni Particolari, la **Polizza** entra in vigore al momento della firma dell'**Assicurato** e della **Compagnia**, alla condizione sospensiva che il **Premio** sia pagato secondo quanto stabilito al precedente art.6.
- 10.3. Salvo deroga specificata nelle Condizioni Particolari, la **Polizza** si rinnova tacitamente per una **Annualità Assicurativa** di 12 mesi e alle medesime condizioni, salvo che una delle parti non la disdetti, inviando una lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza.

11. MODIFICA – RISOLUZIONE – RECESSO – ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA

- 11.1. **Cambiamento della Compagnia di Primo Livello e/o della Polizza di Primo Livello:** la presente **Polizza** è risolta di pieno diritto e senza messa in mora nel momento in cui l'**Assicurato** non ha più in vigore una **Polizza di Primo Livello**, né con la **Compagnia di Primo Livello** indicata all'art.2 delle Condizioni Particolari, né con qualsiasi altra Compagnia di Assicurazione Credito. Qualora l'**Assicurato** stipuli una **Polizza di Primo Livello** con un'altra **Compagnia di Primo Livello** diversa da quella specificata nelle Condizioni Particolari art.2 o qualora l'**Assicurato** stipuli una diversa **Polizza di Primo Livello** con la stessa **Compagnia di Primo Livello** specificata nelle Condizioni Particolari art.2, la **Compagnia** ha il diritto di comunicare il recesso della presente **Polizza** entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui viene a conoscenza del cambiamento della **Compagnia di Primo Livello** o del cambiamento della **Polizza di Primo Livello**.
- 11.2. **Procedure concorsuali o esecutive nei confronti dell'Assicurato:** la **Polizza** è risolta di pieno diritto e senza messa in mora alla data di assoggettamento dell'**Assicurato** a una delle procedure.
- 11.3. **Condizioni del recesso:** se la **Compagnia** recede dal contratto per l'applicazione dell'art.11.1 o dell'art.11.2 e nessun **Indennizzo** relativo all'**Annualità Assicurativa** in corso è stato pagato o è dovuto, la **Compagnia** rimborserà il **Premio** pro-rata non goduto.
- 11.4. **Annullamento:** l'**Assicurato** conviene e accetta che:
- > ogni sua dichiarazione inesatta, reticenza od omissione nella **Proposta** e nella relativa corrispondenza, relative a circostanze tali che la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose e
 - > atti con dolo o colpa grave a danno della **Compagnia** o che impediscano alla stessa l'esercizio del proprio diritto di controllo sono causa di annullamento della presente **Polizza** ove l'**Assicurato** abbia agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall'art.1892 c.c.

Se l'**Assicurato** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento della presente **Polizza**, ma la **Compagnia** potrà recedere dalla presente **Polizza** alle condizioni tutte previste dall'art.1893 c.c. In caso di annullamento della presente **Polizza**, la **Compagnia** - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l'art.1224 c.c.) - avrà in ogni caso il diritto di trattenere tutti i **Premi** corrispostole dall'**Assicurato** e di ottenere dall'**Assicurato** la restituzione di tutti gli **Indennizzi** pagati dalla **Compagnia**, a titolo di penale. Se l'**Assicurato** non rispetta puntualmente gli obblighi indicati agli artt.5.1, 5.2 e 5.3, non trasmettendo le informazioni e i dati richiesti alla **Compagnia**, la **Compagnia** applicherà l'art.11.1 o il presente art.11.4 a seconda di quale sia quello più conforme.

12. CONSEGUENZE AL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI POLIZZA

Senza pregiudizio per le norme di legge in materia di risoluzione e di ogni altra previsione contenuta altrove a questo riguardo nella **Polizza**, il contratto assicurativo oggetto della presente **Polizza** potrà essere immediatamente risolto dalla **Compagnia** ai sensi dell'art.1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta trasmessa all'**Assicurato**, qualora si verifichi una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- > l'**Assicurato** non rispetti puntualmente i termini di pagamento del **Premio** assicurativo; e/o
- > mancata segnalazione ed attribuzione delle somme recuperate, mancata restituzione di **Indennizzi** e importi non spettanti all'**Assicurato**.

In caso di risoluzione del contratto assicurativo oggetto della **Polizza**, la **Compagnia** - fermo il diritto ad essere risarcita di ogni eventuale danno conseguentemente sofferto (ove occorra anche ai sensi di quanto prevede l'art.1224 c.c.) - avrà in ogni caso il diritto di trattenere tutti i **Premi** corrispostigli dall'**Assicurato**, a titolo di penale.

Sempre in caso di risoluzione, l'**Assicurato** sarà inoltre tenuto al pagamento del **Premio Minimo Annuo** garantito, sino alla scadenza dell'**Annualità Assicurativa** in corso al momento della risoluzione. Per effetto della risoluzione l'**Assicurato** decade da ogni diritto all'**Indennizzo** e ciò anche quando le circostanze suddette fossero rilevate successivamente alla cessazione della **Polizza** per qualsiasi motivo.

13. PRESCRIZIONE:

Il termine di prescrizione afferente ai diritti che scaturiscono dalla presente **Polizza** è di:

- > 12 mesi decorrenti dalle singole scadenze, per quanto concerne il pagamento delle rate del **Premio**;
- > 24 mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, per quanto concerne gli altri diritti derivanti dalla presente **Polizza**.

14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Salvo deroga precisata nelle Condizioni Particolari, la presente **Polizza** è soggetta al diritto del Paese dell'**Assicurato**.

La **Compagnia** e l'**Assicurato** convengono di sottoporre ogni controversia che non si sia potuta risolvere d'accordo fra le parti, al Foro specificato nelle Condizioni Particolari.

La documentazione relativa a conflitto di interessi, gestione dei reclami e remunerazione e incentivazione degli intermediari è disponibile sul nostro sito web.

Emessa a Milano in 2 esemplari il:

L'Assicurato:

Firma: _____

Nome:

Titolo/funzione:

Luogo:

Data:

Firma: _____

Nome:

Titolo/funzione:

Luogo:

Data:

La Compagnia: Credendo - Guarantees & Speciality Risks SA, Via Vitruvio 38, 20124 Milano

Firma: _____

Nome:

Titolo/funzione:

Luogo:

Data: